

UNIONE TERRE DELL'UFITA

Bonito, Flumeri, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda,
Melito Irpino, Sturno e Villamaina

Palazzo Portoghesi Piazza Vittoria - Grottaminarda (AV) tel. 0825.445211
Cod. Fisc. 90014500640

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

n. 1

Data 18 gennaio 2016

Oggetto

Approvazione schema di Convenzione per lo svolgimento di tirocini con l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti (PE).

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di gennaio, alle ore 12,00 nella sala delle adunanze dell'Unione "Terre dell'Ufita", si è riunita la Giunta dell'Unione nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Angelo Cobino in qualità di Presidente.

Sono rispettivamente presenti e assenti, le seguenti persone:

		Presente	Assente
Angelo Cobino	Presidente	X	
Giuseppe De Pasquale	Vice-Presidente	X	
Luigi Famiglietti	Assessore	X	
Angelo Lanza	Assessore		X
Domenico Forgione	Assessore		X
Michele Spinazzola	Assessore		X
Vito Di Leo	Assessore		X
Stefania Di Cecilia	Assessore	X	

Presenti n. 4

Assenti n. 4

Assiste il dott. Francesco Maietta, Segretario Generale

Il Presidente

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Parere ai sensi dell'art. 49 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

Parere: Favorevole preventivo in ordine alla regolarità tecnica
Grottaminarda, lì 18/01/2016

Il Segretario Generale – f.to dott. Francesco Maietta

Parere: Favorevole preventivo in ordine alla regolarità contabile
Grottaminarda, lì 18/01/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario – f.to dr. Angelo d'Addesa

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

- il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

- Considerato che a monte del rapporto di tirocinio deve esserci una Convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento stipulata tra l'Università e il soggetto ospitante;

- l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti (PE), promotrice di tirocini per i propri studenti presso pubbliche amministrazioni, imprese, professionisti o anche strutture dell'Università, ha predisposto lo schema di Convenzione nella quale indica gli obiettivi di un tirocinio formativo e di orientamento che dia la possibilità, attraverso l'alternanza di esperienze di studio e lavoro, di una maggiore conoscenza del mondo del lavoro che faciliti le scelte professionali;

- l'Unione dei Comuni "Terre dell'Ufita" intende stipulare la predetta Convenzione con l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti per instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

- che l'attività di tirocinio verrà affidato al Comune di Villamaina il quale provvederà al tutoraggio;

Visto lo schema di convenzione;

Dato atto che l'Università assicura, presso l'INAIL, i propri studenti contro eventuali infortuni e malattie sul lavoro e per la responsabilità civile;

Considerato che il tirocinio non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro né implica diritti retributivi o rimborsi spese a favore dei tirocinanti;

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi in modo palese


DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti (PE), con sede legale in Via dei Vestini, Chieti, C.F. 93002750698, "Soggetto Promotore", rappresentato dal Rettore prof. Carmine Di Ilio e per delega dal Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, prof. Carlo Consani con sede in Pescara, Viale Pindaro, 42 e l'Ente Unione dei Comuni "Terre dell'Ufita" – C.F. 90014500640 e P.I. 02756930646, "Soggetto Ospitante", rappresentata dal Prof. Angelo Cobino in qualità di Presidente pro tempore.

2. Di dare atto che il tirocinio verrà svolto presso il Comune di Villamaina che provvederà ad assegnare al tirocinante un tutor dipendente dell'Ente.

3. Di Trasmettere copia del presente provvedimento all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti (PE) ed al Comune di Villamaina.

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA**

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI
CURRICULARI (1) DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Decreto del Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998)**

Convenzione n. _____ del _____

TRA

L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, con sede legale in via dei Vestini, Chieti, codice fiscale n. 93002750698 d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentato dal Rettore", rappresentato dal Rettore prof. Carmine Di Ilio e per delega dal Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, prof. Carlo Consani con sede in Pescara, viale Pindaro, 42

E

'L'ente UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELL'UFITA" con sede legale in Piazza Vittoria – Palazzo Portoghesi – Grottaminarda (AV) C.F. : 90014500640 e P.I. : 02756930646, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentata da : Prof. Angelo Cobino nato a: Frigento (AV) il: 26/09/1949 in qualità di: Presidente pro tempore

premessi che:

al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e/o agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

1. Ai sensi dell' art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell' art. 1 del D.M. 142/1998, il *soggetto ospitante* si impegna ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento presso le proprie strutture studenti del *Soggetto Promotore*.
2. L'avvio del/i percorso/i di tirocinio avverrà dietro specifica richiesta del *Soggetto Ospitante* tenuto conto della disponibilità di volta in volta da esso manifestata.
3. Visto il disposto di cui all' art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998 il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è pari a 3.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro. La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per i *Soggetti Promotore ed Ospitante*, né obblighi di altra natura fatta eccezione di quelli assunti con la presente Convenzione.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor accademico designato dal *Soggetto Promotore* e da un tutor aziendale indicato dal *Soggetto Ospitante*.
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi dei tutor accademico ed aziendale
 - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso le strutture aziendali ;
 - d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile di cui all'art. 3, comma 5 del D.M. 142/98 a carico del *Soggetto Promotore*.

f) la durata del tirocinio conforme al disposto di cui all'art. 7 del D.M. 142/98 (4).

Art. 3

1. L'accesso alle strutture del *Soggetto Ospitante* ove svolgere il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa sottoscrizione del progetto formativo di cui al precedente art. 2, comma 3, da parte del *Soggetto Promotore*, del *Soggetto Ospitante* e del tirocinante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza in merito ai dati, alle informazioni e/o alle conoscenze concernenti i processi produttivi e/o i prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi alle indicazioni fornite dal *Soggetto Promotore* e dal *Soggetto Ospitante* attraverso i rispettivi tutor;
 - eventuali pubblicazioni e/o relazioni del tirocinante sulle ricerche e/o studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere dallo stesso concordate con il soggetto ospitante.
3. Al fine di garantire la dovuta copertura assicurativa al tirocinante, la sua eventuale partecipazione ad attività da espletarsi al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio indicata nel Progetto Formativo, deve ritenersi

ammessa solo previa acquisizione, da parte del *Soggetto Ospitante*, di relativo nulla osta del tutor accademico designato dal *Soggetto Promotore* e, comunque, essere svolta presso strutture, sedi o siti preventivamente contemplati nel Progetto Formativo.

4. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione del tirocinio, previo accordo e consenso del/ dei tutor accademico del *Soggetto Promotore* e del tutor aziendale, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
5. Eventuali proroghe della durata del tirocinio indicata nel progetto formativo sono ammesse, previo accordo tra le parti, purché entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del D.M. 142/98.

Art. 4

Il *Soggetto Promotore* si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (PAT 010970844 - Gestione per conto dello Stato -) nonché, per la Responsabilità Civile, presso la compagnia di assicurazione "Milano Assicurazioni", posizione n. 50101828.

Art. 5

Il *Soggetto Ospitante* si impegna:

- a rispettare il progetto formativo, di cui al precedente art. 3, comma 1;
 - a seguire lo svolgimento del tirocinio con la necessaria cura per il tramite del tutor aziendale da esso designato;
 - a controllare e vistare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
 - a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore tutor aziendale da esso designato relativa all'andamento del tirocinio ed agli obiettivi raggiunti;
 - a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato/tirocinanti previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
 - a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli ai soli fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme di cui legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare immediatamente l'evento:**
- a) al *Soggetto Promotore* per l'attivazione della copertura assicurativa R.C. presso la propria compagnia di assicurazione;
 - b) all'INAIL entro i tempi previsti dalla Legge 1124/1965 (n.2 gg.), facendo a tale riguardo riferimento alla PAT n. 010970844 riferita all'Ateneo quale Gestione per conto dello Stato.

Art. 6

La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra *Soggetto Ospitante* e *Soggetto Proponente* entro i limiti massimi previsti dall'Art. 7 del D.M. 142/98 e dovrà essere specificata nel progetto formativo di cui al punto 3 del precedente art. 2.

Art. 7

Il "Progetto formativo e di orientamento" di cui al precedente art. 2, comma 3, dovrà essere compilato e firmato, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, di concerto tra il *Soggetto Ospitante* e il *Soggetto Promotore*.

Art. 8

Il *Soggetto Ospitante* garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica nonché la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

Il *Soggetto Ospitante* si impegna inoltre a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando il *Soggetto Promotore* da qualsiasi onere di verifica.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 dalla data della sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovata per uguale periodo salvo disdetta delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza.

Art. 10

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e, per quanto di ragione, di acconsentire espressamente a che i dati personali loro concernenti, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente

convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità previste dalla Convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati dovranno inoltre essere trattati, per fini statistici, esclusivamente in forma anonima e potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono, rispettivamente, il *Soggetto Ospitante* ed il *Soggetto Proponente*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196.

Art. 11

Per ogni eventuale controversia non amichevolmente risolvibile dovrà intendersi competente il Foro di Chieti.

..... (data)

Firma e timbro del legale rappresentate del *Soggetto Promotore*

Il Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne
Università degli Studi "G. d'Annunzio"

Prof. Carlo Consani

Firma e timbro del legale rappresentate del *Soggetto Ospitante*

Prof. Angelo Cobino _____

Si approva espressamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., la clausola di cui all'art.11 (Foro Competente).

Firma e timbro del legale rappresentate del *Soggetto Promotore*

Il Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne
Università degli Studi "G. d'Annunzio"


Prof. Carlo Consani

Firma e timbro del legale rappresentate del *soggetto ospitante*

Prof. Angelo Cobino _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Francesco Maietta



IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
prof. Angelo Cobino



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio :


ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio On-line, sul sito www.comune.grottaminarda.av.it – sezione “Terre dell’UFITA” ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, il giorno 23 MAR. 2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000).

Grottaminarda, li 23 MAR. 2016



Il Segretario Generale
dr. Francesco Maietta



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio :

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/01/2016.

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)
- perché decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000)

Grottaminarda, li 23 MAR. 2016



Il Segretario Generale
dr. Francesco Maietta

